

Registro generale N. 315 del 26 GIU. 2014



COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatica

Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 14 / A8 del registro

Data 26 maggio 2014

Oggetto: Liquidazione spese processuali derivanti dalla sentenza del Giudice di Pace di Misilmeri n.172/13 del 21.11.2013, relativa alla controversia tra questo Comune e il signor Giuseppe Reina.-

Il giorno 26 maggio 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Giuseppe DI CHIARA, funzionario responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il responsabile del servizio

Premesso che:

- l'ex Area Servizi tributari – Recupero canoni acquedotto di questo Comune, in data 21.6.2013 ha emesso a carico del signor Reina Giuseppe, nato a Cefalà Diana il 21.7.1951, residente a Roma nel viale Degli Astri n.5, C.F. RNEGPP51L21C240K, nella qualità di erede della deceduta signora Di Stefano Maria, l'ingiunzione di pagamento n.227, dell'importo di euro 1.418,71, concernente canoni, eccedenze ed accessori dell'acqua potabile fornita dal servizio acquedotto all'utenza n.959;
- con atto di citazione in giudizio pervenuto al Comune il 24.7.2013 e acclarato al n.24277 del protocollo, il signor Reina Giuseppe ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri l'ingiunzione di pagamento predetta, chiedendone l'annullamento per una serie di motivi, il più importante dei quali legato alla sostituzione, avvenuta nell'agosto del 2004, del misuratore idro volumetrico dell'utenza, circostanza da cui sarebbe scaturita, secondo il ricorrente, l'infondatezza della pretesa creditoria del Comune;
- dall'approfondimento del fascicolo dell'utenza predetta – prelevato presso gli uffici dell'ex servizio acquedotto, ove era depositato – operato a seguito dell'atto di citazione pervenuto, è emerso, tra l'altro, che:
 - su richiesta della deceduta signora Di Stefano Maria, il misuratore idro volumetrico dell'utenza era stato dichiarato, in data 19.8.2004, "guasto da cambiare" dal personale del servizio acquedotto, come risultante dal relativo verbale di verifica sottoscritto dal personale medesimo;
 - della superiore circostanza non si era tenuto conto al momento dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, in quanto non risultante dagli atti dell'ufficio recupero canoni acquedotto (neanche il ricorrente, del resto, era a conoscenza di detto specifico verbale);
- avendo verificata la effettiva fondatezza del motivo principale del ricorso, l'ex Area Servizi tributari – Recupero canoni acquedotto, ha proceduto in autotutela, con atto prot. n.28295 del 9.9.2013, all'annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata;
- l'atto di annullamento è stato notificato al ricorrente al domicilio dallo stesso eletto presso lo studio del proprio legale di fiducia;
- con lettera in data 5.11.2013, prot. n.35550/848/AI, l'ex Area I – Affari generali, istituzionali e legali, ha comunicato all'Ufficio del Giudice di Pace di Misilmeri l'adozione dell'atto di annullamento in autotutela dell'ingiunzione di pagamento impugnata;
- il Giudice di Pace di Misilmeri, con sentenza n.172/13 emessa il 21.11.2013, ha deciso, su esplicita insistenza del ricorrente e pur prendendo atto dell'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, di condannare comunque il Comune di Misilmeri al rimborso in favore del ricorrente medesimo delle spese processuali, liquidate in complessive euro 300,00, di cui euro 100,00 per spese vive e euro 200,00 per onorari;
- con atto di precetto pervenuto il 17.1.2014 e acclarato al n.1578 del protocollo, il ricorrente ha notificato a questo Comune la succitata sentenza,

munita della formula esecutiva in data 17.12.2013, con l'intimazione a pagare, entro il termine di 10 giorni, la complessiva somma di euro 511,26, di cui euro 353,76 a titolo di spese processuali (comprehensive di IVA e CPA) per come liquidate dal Giudice di Pace ed euro 157,50 quali spese e onorari di precepto;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione della Commissione straordinaria n.10 del 21.5.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 511,26, formatosi in conseguenza della sentenza di cui sopra;

Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore del signor Reina Giuseppe della predetta somma;

Vista la nota in data 12.5.2014, acclarata il 19.5.2014 al n.16204 del protocollo generale del Comune, con il quale il signor Reina ha trasmesso il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il pagamento in suo favore;

Determina

- Liquidare e pagare in favore del signor Giuseppe Reina, nato a Cefalà Diana il 21.7.1951, C.F. RNEGPP51L21C40K, elettivamente domiciliato in Cefalà Diana (PA) nella via Rose n.7, presso lo studio dell'Avv. Onofrio Barbaria, a titolo di rimborso delle spese processuali derivanti dalla sentenza del Giudice di Pace in premessa indicata, la somma di euro 511,26, mediante bonifico sul conto corrente codice IBAN IT58 F030 6903 2211 0000 0003 657, intrattenuto presso la banca INTESA SANPAOLO;

- Fare fronte alla superiore spesa mediante imputazione dell'esito sull'intervento 1.01.04.08 cap. PEG 201 "Oneri straordinari della gestione corrente", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio 2013 era previsto uno stanziamento definitivo di euro 4.000,00 e che nell'anno 2014 sullo stesso non sono stati ancora assunti impegni di spesa;


- Dare atto che il presente impegno di spesa viene assunto nel rispetto del 3° comma dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.-

(Imp. n.149/14)

Ord. n. 8444
Liquid. n. 244/14

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

Il responsabile del servizio
Giuseppe Di Chiara



Affissa all'albo pretorio il 27 GIU. 2014
Defissa il 14 LUG. 2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 27 GIU. 2014, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
